

SINTESI DELLE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI AUTOVELOX (DECRETO 11 APRILE 2024 – PUBBLICATO IN G.U. 28/05/2024)

Il 28 maggio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 11 Aprile 2024, c.d. “Decreto Salvini”, che ha dettato nuove regole in materia di autovelox, al fine di conciliare le esigenze di maggiore sicurezza sulle strade e, al contempo, con quelle di impedirne un uso distorto finalizzato alla sola esigenza di far cassa da parte dei Comuni.

Cosa cambia

Sulle strade urbane, intanto, gli autovelox possono essere usati solo a condizione che il limite di velocità posto dall’ente proprietario:

- non sia inferiore a 50 km/h se si tratta di strade urbane di scorrimento; e sia pari a 50 km/h sulle urbane di quartiere e sulle urbane locali;
- sia pari a 30 km/h sulle urbane ciclabili;
- non sia inferiore a 30 km/h sugli itinerari ciclopedonali.

Quindi, nelle “zone 30” (ossia le vie della città dove il limite è di 30 km/h) non si potrà controllare la velocità con l’autovelox.

Nelle strade extraurbane i dispositivi potranno essere utilizzati solo se il limite di velocità è quello previsto dal Codice della Strada o, se diverso, solo se non è inferiore a 20 km/h quello ordinario del Codice.

In una strada extraurbana secondaria dove il limite di velocità è di 90 km/h, pertanto, non potrà essere installato l’autovelox se il limite di velocità è fissato a 60 km/h (c’è infatti uno scarto di oltre 20 km/h rispetto a quello ordinario).

Segnaletica autovelox

Fuori dai centri urbani il cartello con il limite di velocità deve trovarsi a non meno di 1 km di distanza dall’autovelox nel rispetto delle sentenze della Cassazione (sent. n. 25544/2023).

All’interno dei centri urbani, invece, la distanza tra il segnale e l’autovelox dovrà essere:

- di almeno 200 metri sulle strade di scorrimento;
- di almeno 75 metri sulle altre strade.

Sulla distanza massima tra il cartello di avviso e autovelox, invece, resta la vecchia normativa: l’autovelox non deve trovarsi oltre 4 km dal cartello.

Distanza minima tra due autovelox

Il decreto stabilisce qual è la distanza minima tra due diversi autovelox, che deve essere di almeno 500 metri nelle strade urbane e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.

Numero massimo di multe autovelox

Se si incappa in più autovelox entro la stessa ora e sul medesimo tratto di strada di competenza di un solo ente (ad esempio il Comune), l'automobilista pagherà una sola multa: la più severa, maggiorata di un terzo se più conveniente.

Procedure

Al di fuori di autostrade e strade extraurbane principali potrà essere solo il Prefetto a decidere dove potranno essere collocati gli autovelox, che non prevedono la contestazione immediata della multa (ossia con contestazione differita).

Quindi con il nuovo decreto anche le postazioni mobili dovranno prima essere autorizzate dalla Prefettura con apposito decreto: decreto che dovrà essere indicato nel verbale (la Cassazione ci dirà se a pena di nullità o meno).

Il Prefetto potrà autorizzare l'installazione di autovelox in sede fissa solo qualora lo giustifichi:

- l'elevato numero di incidenti stradali in termini statistici;
- l'impossibilità di bloccare gli automobilisti al momento stesso dell'infrazione.

Pertanto, qualora non adeguatamente motivato, il Decreto Prefettizio sarà suscettibile di impugnazione al T.A.R. con conseguente annullamento delle contravvenzioni.

Rimozione autovelox non conformi alle nuove disposizioni

Il nuovo Decreto prevede che i Sindaci beneficeranno di dodici mesi per adeguarsi ai nuovi provvedimenti, dopodiché gli "autovelox che non rispetteranno la norma" dovranno essere disinstallati fino al loro adeguamento. La disposizione non disciplina espressamente se le multe comminate nel periodo transitorio, sulla base di dispositivi non conformi, siano valide o meno e, pertanto, non resterà che stare in attesa di cosa deciderà la magistratura ordinaria al riguardo.

Approvazione, omologazione e taratura degli autovelox

Ancora aperta, invece, la questione dell'omologazione di tali apparecchiature, aperta solo qualche mese fa dalla Cassazione e per il quale il Governo si sarebbe riservato di intervenire entro l'estate.

A tale riguardo, come riportato dalla stampa, per la Cassazione approvazione e omologazione sono due cose separate (la seconda implica un controllo molto più pervasivo), che vanno entrambe eseguite prima di utilizzare l'apparecchio. Al contrario, la taratura va ripetuta ogni anno e di essa deve essere dato atto nel verbale.

In altri termini l'omologazione, in capo al Ministero delle Infrastrutture, rileva l'idoneità di un dato strumento a rilevare i limiti di velocità e ne autorizza la produzione in serie; l'approvazione serve a dimostrare la conformità dello strumento a quello omologato. Tali operazioni sono "una tantum" mentre con periodicità annuale deve essere eseguita la taratura degli stessi.

In passato il Ministero, in assenza di normative applicabili all'omologazione, aveva statuito l'idoneità dell'approvazione a sopperire alla mancata omologazione. La Cassazione ha stabilito che una circolare ministeriale non può sovvertire disposizioni di fonte legislativa e la questione della validità di multe applicate sulla base di dispositivi non omologati continua ad essere suscettibile di impugnazione innanzi al Giudice di Pace.

Non resta che attendere l'intervento del Governo chiamato a dirimere la questione.